

**ART. 14**  
**Pagamento delle forniture**

Il prodotto, di norma, deve essere pagato contestualmente alla consegna, con le modalità ed entro i termini pattuiti tra il soggetto che effettua l'attività di distribuzione locale e la Rivendita, scomputando l'equivalente delle copie invendute e documentate come rese.

Nel caso di estratto conto emesso dal soggetto che effettua l'attività di distribuzione locale, comprensivo di più giorni di fornitura, fermo restando quanto sancito al comma precedente, lo stesso deve contenere il valore delle copie fornite nei giorni del periodo di riferimento e lo scomputo dell'equivalente delle copie invendute e documentate come rese, riferite agli stessi giorni del periodo corrispondente di fornitura.

I prodotti con periodicità uguale o superiore al bimestrale, gli inserti di cui alle lettere a) e b) del numero 3 dell'art. 13 per i quali l'Editore richieda un tempo superiore di permanenza rispetto a quello indicato nell'articolo stesso nonché i prodotti appartenenti alle lettere B e C di cui all'art. 7 sono pagati al ritiro della resa.

Una permanenza straordinaria degli inserti di cui ai numeri 1. 2. dell'art. 13 anche su richiesta delle OO.SS. dei rivenditori, può essere preventivamente concordata. In tal caso l'importo relativo alle forniture di tali inserti verrà addebitato nel primo estratto conto utile.

La prima fornitura delle figurine, dei relativi *album*, delle carte da collezione e degli eventuali raccoglitori è pagata al ritiro della resa. Eventuali rifornimenti saranno pagati contestualmente alla consegna.